

ALLE ORIGINI DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA: L'INSEGNAMENTO DI IRNERIO

Le origini dello *Studium* di Bologna sono così riferite da Odofredo († 1265), il garrulo maestro che amava inframmezzare le lunghe lezioni sui testi di diritto romano con gustose narrazioni: “Irnerio fu tra noi la lucerna del diritto (*lucerna iuris*), fu il primo ad avere insegnato in questa città. Una volta, a Bologna, esisteva uno studio di arti liberali. Quando lo *Studium* di diritto fu distrutto a Roma, i libri legali furono portati a Ravenna e poi a Bologna. Così i libri legali finirono per essere studiati nella scuola di arti liberali. Pepo cominciò con la sua autorità ad insegnare diritto ma, qualunque fosse la sua scienza, non ebbe alcuna fama. Irnerio insegnava arti liberali a Bologna quando vi furono trasferiti i libri legali. Cominciò a studiare per conto suo nei nostri testi, conseguì una grandissima fama e fu la prima luce (*primus illuminator*) della scienza giuridica. Poiché fu il primo a fare glosse sui libri di Giustiniano, lo ricordiamo come lucerna del diritto (*lucerna iuris*)”¹.

Su queste parole s'è esercitato l'acume di alcune generazioni di storici: ma di recente la discussione si è fatta ancora più accesa. Richard W. Southern, Johannes Fried ed Anders Winroth² hanno ritenuto di potere demolire per intero la narrazione di Odofredo, testimone giudicato troppo lontano dai fatti narrati e dunque inaffidabile. Il giurista duecentesco avrebbe così propalato un mito (*ein Kunstprodukt und selbst ein mythos*) diffuso ad arte ai suoi tempi per nobilitare uno Studio già avviato riconoscendo ad esso una fondazione remota. Secondo tale prospettiva Irnerio non avrebbe mai insegnato né sarebbe stato maestro di arti liberali; né, ancora, i quattro dottori – Bulgaro, Martino, Ugo e Iacopo – sarebbero stati suoi allievi. Con ciò dimenticando – lo rilevo subito – che già alcuni cronisti del XII secolo, Landolfo Iuniore e Ralph Niger, attribuirono senz'altro ad Irnerio l'appellativo di *magister*. Per Winroth, addirittura, la scuola, a Bologna, sarebbe scaturita solo a seguito dell'insegnamento avviato dal canonista Graziano, l'autore della *Concordia discordantium canonum* (poi *Decretum* per antonomasia) dopo il 1139.

Ora, noi sappiamo che Irnerio appare in 14 documenti³ tra il giugno 1112 e il dicembre del 1125. Radi all'inizio e alla fine della serie, quando Irnerio appare come avvocato e giurisperito, gli atti si infittiscono tra il 1116 ed il 1118, allorché egli figura in veste di giudice, per lo più a placiti o arbitrati tenuti in diverse località dell'Italia Padana. Nel 1118 Irnerio è a Roma per eleggere l'antipapa Gregorio VIII: sicché l'anno seguente Callisto II lo scomunica, al concilio di Reims, insieme all'imperatore Enrico V ed ai suoi più alti aderenti. Può darsi che proprio questa condanna papale costituisca una delle ragioni per le quali Irnerio scompare dalla documentazione, ad oggi nota, fino al dicembre 1125. La sentenza resa in quella data a Casal Barbato, però, è di dubbia autenticità: se l'atto fosse davvero un falso⁴, dovremmo concludere che la stagione bolognese di Irnerio si compì, con certezza, in un arco ristretto a soli sei anni. Esaurito il suo insegnamento e

¹ Domini ODOFFREDI *in iure absolutissimi matura, diligentissimeque repetita interpretatio, in undecim primos pandectarum libros, iuris candidatis, propter exemplorum (quae rudiores movent) mirificam copiam, usui maximo futura. Huic accesserunt permultorum eruditissimorum virorum elucubrationes diligentissimae ...* Lugduni 1550, fol. 7ra, n. 1 ad D. 1.1.6. Cf. anche ODOFFREDI ... *in primam Codicis partem ... Praelectiones ...* Lugduni 1552, fol. 17ra, n. 3 ad auth. *Qui res post C. 1.2.14* : “d. Yr. studuit per se sicut potuit, postea cepit docere in iure civili” e fol. 101va, n. 1 ad C. 2.21(22).9: “Yr. quia logicus fuit et magister fuit in civitate ista in artibus, antequam doceret in legibus”.

² R.W. SOUTHERN, *Scholastic Humanism and the Unification of Europe. I. Foundations*, Oxford 1995, pp. 278-282; J. FRIED mit einem Exkurs von G. GREBNER, “... auf Bitten der Gräfin Mathilde”. *Werner von Bologna und Irnerius*, in *Europa an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert*. Beiträge zu Ehren von W. GOEZ, Stuttgart 2001, pp. 171-206; A. WINROTH, ‘Les deux Gratien et le droit romain. In memoriam R. Weigand’, in *Revue de droit canonique*, 48/2 (1998), *Le Décret de Gratien revisité. Hommage a R. Weigand*, pp. 285-298 ; ID., *The Making of Gratian's Decretum*, Cambridge 2000, pp. 162-168; ID., ‘The Teaching of Law in the Twelfth Century’, in *Law and Learning in the Middle Ages. Proceedings of the Second Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2005*, edited by H. VOGT and M. MÜNSTER-SWENDSEN, København 2006, pp. 41-62. Cf. pure Ch. M. RADDING, ‘Vatican Latin 1406, Mommsen's Ms. S, and the Reception of the Digest in the Middle Ages’, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung*, 110 (1993), p. 534.

³ E. SPAGNESI, *Wernerius Bononiensis Iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze 1970.

⁴ G. MAZZANTI, ‘Un falso irneriano? Riconsiderazioni sul documento del 1125’, in *Il contributo del monastero di S. Benedetto Polirone alla cultura giuridica italiana (secc. XI-XVI)*, S. Benedetto Po 2009, pp. 37-44.

piegato da avvenimenti sfavorevoli egli avrebbe preso – come attesta una glossa torinese posteriore, di cui dovremo occuparci – la via di casa, in Germania.

L'analisi dei documenti appena riferiti ha sollevato alcuni problemi. I critici di Odofredo affermano che nelle pergamene edite da Spagnesi Irnerio non è mai detto *magister*: titolo che gli doveva essere attribuito nel caso in cui egli avesse effettivamente insegnato. In realtà, trattandosi di placiti o giudizi, tale designazione dovette apparire, ai notai roganti, del tutto non necessaria. A giusta ragione essi preferirono – in quei contesti – gli appellativi *causidicus* (1112, 1113) o *iudex* (1116-18): titolo, quest'ultimo, che lo stesso giurista appone di seguito alla propria firma. L'occasionale presenza dell'aggettivo *bononiensis* accanto a tali appellativi ha indotto alcuni studiosi (in particolare, oggi, Ennio Cortese) ad ipotizzare la nascita del nostro giurista nella città emiliana. Deduzione assai discutibile, perché Irnerio poteva essere causidico o giudice bolognese pur avendo avuto i natali altrove. Così – giusto per fare pochi esempi – il vescovo Raterio, originario di Liegi, fu detto comunemente *veronensis*; Ugo di S. Vittore, sebbene sassone, *parisiensis*; Alberto, *iudex mantuanus* – negli stessi documenti editi da Spagnesi – fu in realtà di Casaloldo, in territorio bresciano. Senza dire che Lanfranco di Pavia in Francia passò per *beccensis* (abate di Bec) e in Inghilterra per *cantuariensis* (arcivescovo di Canterbury): e lo stesso, in parallelo, vale per Anselmo d'Aosta, che ripercorse le orme e le dignità del suo maestro Lanfranco.

Ulteriori perplessità ha destato la circostanza che il *primus illuminator* si sottoscriva *Wernerius* o *Gernerius* e che negli stessi documenti egli sia indicato come *Guarnerius*, *Varnerius*, *Vuarnerius*, *Warnerius* o altrove, in fonti pressapoco coeve, *Girnerius*, *Gwarnerius*, *Garnerius*, *Uuarnerius*: mai come *Irnerius*. Tale designazione divenne abituale – per quanto ne sappiamo finora – solo più tardi, verso la fine del secolo XII. A ben vedere, la modificazione del nome – nella varietà delle sue flessioni, secondo una consuetudine ampiamente testimoniata nel medioevo – non presenta alcunché di inspiegabile. Dal punto di vista linguistico, almeno *Gernerius*, *Girnerius* e *Garnerius* ammettono, in ambito italiano, la trasformazione in *Yrnerius*-*Irnerius* e di conseguenza, la formazione delle sigle “y.” o “i.” in testa o a chiusura delle glosse a lui attribuite. Mi pare dunque da escludere l'ipotesi di Gero Dolezalek che la sigla “y.” sia attribuibile all'intervento di alcuni copisti, colpevoli di avere frainteso il segno di paragrafo “§” anteposto alle glosse. Basterà infatti notare che quel medesimo segno di paragrafo, pur ovunque presente nei coevi manoscritti canonistici, non dette mai luogo all'errore nel quale si vorrebbe che fossero caduti i soli scribi di testi civilistici⁵.

I documenti in nostro possesso indurrebbero piuttosto a ritenere che il nome del *primus illuminator* possa essere reso, nell'uso moderno, in Werner. Con buona probabilità, un tedesco: ciò che ben spiegherebbe – sia detto per inciso – gli stretti rapporti del nostro personaggio con Enrico V, notoriamente incline a privilegiare i propri conterranei. A conferma di questa supposizione soccorre l'appellativo *theutonicus* assegnato a *Garnerius* sia in una *summa quaestionum* monacense del 1185-90, sia in una glossa torinese di un allievo di Francesco d'Accursio († 1293) che Cortese – per motivi non dichiarati – si ostina a ritenere “poco plausibili”⁶.

Che, d'altronde, *Wernerius* fosse tedesco, anzi “teutonico filosofo del 1120” lo sapeva ancora bene Ovidio Montalbani che, nel 1649, dettava il cartiglio apposto al busto di Irnerio nel Teatro anatomico dell'Archiginnasio. E lo stesso aveva affermato il collegio bolognese dei giuristi di diritto civile e canonico interpellato in merito, nel 1641, dall'olandese Bartold Nihus. Testimonianze, entrambe, piuttosto significative (sebbene, certo, tarde) ove si pensi alla smania – tipicamente seicentesca, in Italia – di rivendicare ad una città qualsiasi personaggio in grado di

⁵ A. PADOVANI, ‘Il titolo *De Summa Trinitate et fide catholica* (C. 1.1) nell'esegesi dei glossatori fino ad Azzone. Con tre interludî su Irnerio’, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, a cura di M. ASCHERI, G. COLLI, con la collaborazione di P. MAFFEI. Indici analitici di A. BARTOCCI, III, Roma 2006, pp. 1075-1123.

⁶ G. PACE, ‘*Garnerius Theutonicus*. Nuove fonti su Irnerio e i “quattro dottori”’, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 2 (1991), p. 131 laddove si legge che *Garnerius* “*primo docuit novis temporibus*”; E. CORTESE, ‘Irnerio’, in *Dizionario dei giuristi italiani*, di prossima pubblicazione.

attribuirle una patente di nobiltà. La rinuncia a considerare Irnerio cittadino bolognese doveva ben fondarsi su una tradizione ritenuta, allora, fondata ed inoppugnabile. Il mutamento (Irnerio bolognese) si registrò solo poco più di un secolo dopo, ad opera di Mauro Sarti e Mauro Fattorini, per via di quel “*bononiensis iudex*” cui s’è già accennato.

Inseguendo, oggi, le tracce di Irnerio, Giuseppe Mazzanti ha proposto di identificare il nostro giurista con un *presbiter Warnerius* che appare in due pergamene del 1095 e del 1101: personaggio forse identico ad un *Guarnerius de Brigei* (Briey, Alta Lotaringia, in territorio allora germanico) che, come il precedente, si muove alla presenza di Matilde di Canossa. Si tratta solo di una ipotesi, giacché il documento che lo menziona (1106) omette, in effetti, la qualifica *presbiter*⁷.

All’identificazione di Irnerio col *presbiter Warnerius* Dolcini oppone la constatazione che nel placito di Cornacervina (28 giugno 1112) “l’elenco degli esperti si apre con gli appartenenti all’ordine clericale e però lo stesso Irnerio non vi rientra, essendo testimoniato come il primo dei *causidici*”⁸. Obiezione inconsistente, a mio parere, perché in quella sede Irnerio non era presente come semplice chierico, ma come esperto di diritto (qualunque fosse, poi, il suo *status*). Per parte sua Cortese rileva che “lo stato laico caratterizza tutti i giudici cittadini conosciuti”. In realtà, è del tutto verosimile che verso la metà del secolo XII almeno Burgundio, *tunc publicus Pisanorum iudex*, avesse ricevuto, per le sue conclamate conoscenze di teologia, gli ordini minori ecclesiastici.

Procedendo nella sua indagine Mazzanti ha inoltre supposto che il *primus illuminator* sia lo stesso *magister Garnerius Teutonicus* che lasciò a S. Vittore di Parigi *quinque libros optimos glosatos*: forse, i cinque volumi in cui era suddiviso nella tradizione scolastica il *Corpus Iuris* di Giustiniano. In questo caso, Cortese ha ritenuto la proposta insostenibile “perché ancora non usava ripartire il *Corpus Iuris* in cinque tomi”. Affermazione sorprendente, dato che tale divisione risaliva appunto già ai tempi di Irnerio⁹. Aggiungo che, pochi anni dopo la morte di questi, Filippo di Harcourt poteva donare alla biblioteca del monastero di Bec *tres partes et Digesta nova/, Digesta vetera/, Inforcata et liber authenticorum/, liber Institutionum et tres libri Codicis/, Instituta Iustiniani minor*: cinque libri, appunto, acquistati probabilmente nei suoi viaggi in Italia tra il 1144 ed il 1152-54¹⁰.

Il legame di Irnerio col mondo culturale ed ecclesiastico francese è proposto anche da un’altra fonte. In una *additio* alla sua *Cronica*, Roberto di Torigni scrive:

“*Lanfrancus Papiensis et Garnerius socius eius, repertis apud Bononiam legibus romanis, quas Iustinianus Imp. Rom. anno ab incarnat. Dom. DXXX abbreviatis emendaverat, his, inquam, repertis operam dederant eas legere et aliis exponere. Sed Guarnerius in hoc perseveravit; Lanfrancus vero disciplinas liberales et literas divinas in Galliis multos edocens, tandem Beccum venit et ibi monachus factus est sicut in sequentibus potest reperiri*”¹¹ (Lanfranco di Pavia e *Garnerius*, suo allievo, ritrovate presso Bologna le leggi romane alle quali l’imperatore romano Giustiniano aveva posto mano, abbreviandole, avendole ritrovate – dico – iniziarono a leggerle e ad esporle ad altri. Ma *Guarnerius* perseverò in questa attività; Lanfranco, invece, insegnando a molti, in Gallia, le arti liberali e le Sacre Scritture, venne a Bec e qui si fece monaco, come si potrà vedere dal seguito).

⁷ Il personaggio potrebbe essere identificato anche col *Warnerius peccator presbiter* che appare, nuovamente al seguito di Matilde, a S. Benedetto Po il 14 maggio 1101. Cf. G. MAZZANTI, ‘Irnerio: contributo a una biografia’, in *Rivista Internazionale di diritto comune*, 11 (2000), pp. 154-156.

⁸ C. DOLCINI, ‘Lo *Studium* fino al XIII secolo’, in *Bologna nel medioevo*, a cura di O. CAPITANI. Indice dei personaggi e degli autori a cura di G. MAZZANTI (*Storia di Bologna, II*), Bologna 2007, p. 486.

⁹ P. WEIMAR, ‘Die Legistische Literatur der Glossatorenzeit’, in *Handbuch der Quellen und Literatur der Neueren Europäische Rechtsgeschichte, I, Mittelalter (1100-1500). Die Gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, München 1973 (*Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte* herausgegeben von H. COING), p. 159.

¹⁰ I volumi appaiono così precisamente distinti in *Tituli librorum Beccensis Almarii*, PL 150, col. 781.

¹¹ ROBERTI DE MONTE *Cronica* ed. D.L.C. BETHMANN, Hannoverae 1844 (*M.G.H., Scriptores*, 6;), p. 478; *The Chronicle of Robert of Torigni Abbot of the Monastery of St. Michel-in-Peril-of-the-Sea* ed. R. HOWLETT (*Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores. Roll Series 82*), rist. Wiesbaden 1964, pp. 25-26; *Chronique de Robert de Torigni Abbé du Mont-Saint-Michel* ed. L. DELISLE, I, Rouen 1872, p. 32.

Per redigere questa aggiunta il cronista normanno cancellò – a quanto pare, di propria mano – un passo, riguardante certe vicende accadute nel 1032, che egli aveva tratto dalla *Cronaca universale* di Sigeberto di Gembloux. Proprio facendosi forti di questa data gli storici del diritto, a cominciare da Savigny, ritennero impossibile un insegnamento coevo di Lanfranco, morto nel 1089, e di Irnerio, ben più giovane di lui. Da ultimo, Cortese ha rigettato con forza ogni tentativo di restituire credito a Roberto di Torigni “che fa iniziare gli studi di Irnerio sulle leggi romane nel 1032 con il presunto maestro Lanfranco di Pavia”. Converrebbe piuttosto pensare – prosegue lo studioso romano – che il cronista avesse attinto da una confusa tradizione orale di Bec, scambiando Ivo di Chartres (allievo di Lanfranco) con Irnerio: errore facilitato dall’iniziale del nome, identica per entrambi i personaggi.

Sul punto mi sono soffermato estesamente in un altro scritto¹². Mi limiterò qui, pertanto, a poche essenziali considerazioni.

Roberto di Torigni scelse l’anno 1032 perché allora, con tutta probabilità, Lanfranco lasciò Pavia per la Francia. Fu quello il momento decisivo per la sua vita e per le sorti della cultura anglo-normanna.

L’abbinamento di Lanfranco con Irnerio non comporta un nesso di contemporaneità anagrafica fra i due studiosi, perché uno fu il maestro, l’altro l’allievo (*socius*: da *sequor*). Roberto si limita a segnalare i punti di contatto e di divergenza tra le rispettive attività. La narrazione (in maniera non dissimile da altri cronisti coevi) risulta pertanto diacronica: simile in questo a note e frequenti rappresentazioni iconografiche medievali nelle quali, ad esempio, sono raffigurati insieme il viaggio dei Magi a Betlemme e l’adorazione del Bambino alla grotta. Qui, l’unità e la coerenza del discorso sono assicurate dalla riscoperta e dall’insegnamento del diritto romano, anche se in circostanze diverse e con diversa ampiezza.

Roberto di Torigni fu notoriamente bene informato sulla storia della cultura e dei suoi protagonisti. Supporre che egli incorresse in un clamoroso errore, scambiando Irnerio con Ivo di Chartres, appare inverosimile. Di quest’ultimo il cronista normanno aveva già scritto estesamente ricordandone la morte nel 1117 (anche se essa era avvenuta, in realtà, due anni prima) e gli studi compiuti a Bec in gioventù. Perché avrebbe dovuto inserire un’ulteriore postilla all’anno 1032? Tutto ciò senza considerare che se questa data è certamente errata per Irnerio, essa non può valere nemmeno per Ivo, nato verso il 1040. Né, ancora, si può pensare ad un equivoco indotto dalla identità della vocale iniziale, dato che Roberto chiama il *primus illuminator* col nome di *Garnerius/Guarnerius*; l’altro, *Ivo carnotensis episcopus*.

Il monaco benedettino di Mont St. Michel sa dunque bene quello che dice: e la sua fonte – come credo di avere mostrato altrove – fu Vacario, consigliere di Ruggero, arcivescovo di York, incontrato, con tutta probabilità, al concilio di Westminster del 1175. Vacario, che aveva studiato a Bologna negli anni Trenta, doveva essere a conoscenza di molti particolari riguardo ad Irnerio, a cominciare da quella attività di insegnamento (*legere et aliis exponere*) che Southern, Fried e Winroth negano criticando Odofredo come testimone troppo tardo. Nel caso di Roberto di Torigni siamo, viceversa, a distanza di pochi decenni dagli accadimenti riferiti: e lo stesso vale per Ralph Niger (*ante* 1189) che, dopo avere ricordato quel misterioso Pepo di cui parla anche Odofredo, assegna ad Irnerio il titolo di *magister* e propagatore (*propagante*) della *iuris disciplina* (alla lettera: ‘insegnamento’). Le convergenze tra Ralph e Odofredo sono impressionanti: e poiché resta escluso che il secondo traesse il suo racconto dal primo, bisognerà concludere che entrambi si fondassero su un solido fondamento di verità.

Il giurista duecentesco aggiunge un particolare importante: che, cioè, Irnerio fu, a Bologna, maestro di arti liberali prima di dedicarsi all’insegnamento del diritto. Anche Cortese ha ritenuto che quell’antico maestro fosse esperto in tali discipline evidenziandone sia la competenza filologica, sia lo stile elegante e la preparazione su temi logico-dialettici (non dissimile, per quanto mi risulta, dai più raffinati indirizzi delle coeve scuole francesi). Lo stesso studioso ha giustamente

¹² A. PADOVANI, ‘Roberto di Torigni, Lanfranco, Irnerio e la scienza giuridica anglo-normanna nell’età di Vacario’, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 18 (2007), pp. 71-140.

rilevato che le conoscenze filologiche di Imerio risaltano dalla richiesta rivoltagli da Matilde di Canossa di *renovare libros legum ... secundum quod olim ... a ... Iustiniano compilati fuerant* (Burcardo di Biberach): di curare, cioè, una edizione ‘critica’ di quei testi giustiniani che da secoli, ormai, erano traditi in versioni abbreviate o contorte¹³.

Ora, è lecito chiedersi dove Imerio potesse avere acquisito tali competenze. Per l’impresa cui alludeva la gran contessa non poteva certo bastare l’ordinaria abilità di un *magister in artibus*. Occorreva molto di più e Matilde doveva ben sapere che il compito non eccedeva le forze di colui al quale si rivolgeva: ché, anzi, proprio la sua nota formazione intellettuale ne rendeva possibile l’attuazione. Per quanto ne sappiamo, solo un uomo, nella generazione precedente quella di Imerio, aveva avuto l’ardire e l’abilità di avviare una critica testuale paragonabile a questa, seppure su fonti di altro tipo: Lanfranco, appunto, e la sua scuola raccolta a Bec, ove s’era avviata una complessa opera di confronto tra le diverse tradizioni testuali della Bibbia e dei Padri, raccogliendo ovunque possibile volumi su volumi.

In quel monastero normanno, sotto la guida del sapiente abate, al quale accorsero giovani dalla stessa Francia, dalla Germania e dall’Italia, si intrecciarono dunque studi letterari, giuridici, filologici e teologici. Lì, nell’imponente biblioteca del monastero, ricchissima di testi patristici – e agostiniani in particolare – Imerio dovette raccogliere il materiale destinato a rifluire in quel *Liber divinarum sententiarum* che il manoscritto ambrosiano Y. 43 sup. attribuisce, appunto, a *Guarnerius*. Su questo nome una aggiunta interlineare, presumibilmente di copista coevo, tracciò la scritta *iurisperitissimus* a segno della fama che l’autore del *Liber* aveva ormai raggiunto, allora, in altro settore di studi, il diritto¹⁴. Né vale l’obiezione che a quel tempo “i teologi erano tutti ecclesiastici” perché *Guarnerius* potrebbe giusto essere identificato col *presbiter* di Piadena e S. Benedetto Po. Ad ogni modo, non v’è ragione per affermare risolutamente, con Cortese, che Imerio fosse laico per il solo fatto che a quello stato appartennero gli *iudices civitatis*. Se tale constatazione corrispondesse a verità, essa non potrebbe coesistere con l’altra secondo la quale tutti i teologi furono, senza eccezione, ecclesiastici. Giudice di Pisa e teologo fu infatti – come s’è visto – quel Burgundio cui, in precedenza, s’è accennato; per questa ragione ho ritenuto che egli avesse gli ordini minori. Qualora non si accettasse quest’ultima conclusione, dovremmo concludere che non tutti i teologi furono uomini di Chiesa. Se, invece, l’accogliessimo, saremmo costretti ad ammettere che non tutti i giudici furono laici. Comunque si voglia risolvere la questione, l’alternativa radicale prospettata dallo studioso romano non regge.

Da ultimo, è addirittura sorprendente l’obiezione di Cortese per il quale, nel *Liber divinarum sententiarum*, Imerio avrebbe tralasciato di soffermarsi su un tema a lui caro: quella *lex regia de imperio* in forza della quale il popolo romano cedette (D. 1.4.1; C. 1.17.1; Inst. 1.2.5) *omne imperium suum et potestatem* al sovrano. Essa, viceversa, ispira chiaramente una lungo frammento dello ps. Crisostomo che si legge a XXVIII, *de regibus* (p. 175): “videmus in istis mundialibus regnis quomodo in primis quidem nemo potest facere seipsum regem set populus creat sibi regem, quem elegit; set ubi rex ille fuerit factus et confirmatus in regno, iam habet potestatem in hominibus, et non potest populus iugum eius de cervice sua repellere. Nam primum quidem in potestate populi est facere sibi regem, quem vult: factum autem de regno repellere iam non est in potestate eius, et sic voluntas populi in necessitatem convertitur” (vediamo, nei regni di questo mondo, come nessuno possa davvero farsi re da se stesso, ma il popolo si crei re colui che ha eletto; laddove, però, quel re sia stato fatto e confermato nel regno, da quel momento ha potere sugli uomini e il popolo non può più respingere il suo giogo dal proprio collo. È infatti in potere del popolo farsi dapprima re chi voglia: una volta fatto, però, non è in suo potere rifiutarlo: sicché la

¹³ E. CORTESE, ‘Imerio’, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 62, Roma 2004, p. 602.

¹⁴ GUARNERIUS IURISPERITISSIMUS, *Liber divinarum sententiarum*, edizione critica a cura di G. MAZZANTI, Spoleto 1999, pp. 10-36. Si può supporre che l’arcivescovo di Milano – con ogni probabilità il committente dell’opera – fosse informato dell’attività di Imerio per il tramite di Arialdo da Melegnano, esperto di diritto e da tempo strettamente legato al presule, che con *Vuarnerius* prenderà parte al placito di Reggio Emilia del 1116 (SPAGNESI, *Wernerius*, cit., pp. 56-57, n. 11).

volontà del popolo si converte in soggezione necessaria). Non v'è qui, davvero, alcuna traccia di "tradizione biblica" (come sostiene Cortese) che alla sovranità e – corrispondentemente – all'obbedienza dei sudditi propose ben altre basi. Si ritrova, piuttosto, un dato teorico che era già stato sfruttato dalla propaganda filoimperiale al tempo della lotta per le investiture e che Irnerio tenne presente al momento in cui, divenuto ormai giurista, si apprestò a glossare D. 1.3.32¹⁵.

Spunti di carattere teologico – che poi saranno ripresi dagli allievi, Martino Gosia su tutti – si scorgono, comunque, a ben vedere, in non poche glosse del *primus illuminator* ai testi giustiniane¹⁶. Forse, proprio la diversa valutazione di questo specifico interesse del maestro verso le scienze sacre divise Ralph Niger, Vacario e Ugo Speroni in un intenso dibattito scientifico.

Per quanto riguarda, infine, la produzione nel campo del diritto, oggi la storiografia più accreditata ascrive ad Irnerio, con buona probabilità, un *Exordium Institutionum* ed una *Materia Codicis* (edite da Kantorowicz), una *distinctio* in tema di locazione (Savigny, IV, p. 469 s.) e glosse sparse, per lo più segnate "y." e talvolta (come ritengo) "i."¹⁷. Altre sigle, "War.", "Var.", "Warn.", "Varn.", "Guar.", "Gar.", "Guarn.", "Garn.", "Girn." – segnalate da Pescatore e Besta¹⁸ – rinviano, con tutta probabilità, al medesimo autore. La presenza contestuale, in talune glosse, di sigle "y.", seguite da "guar." o "gar." non autorizza a ritenere, come pretende Winroth, che si tratti di personaggi diversi, poiché si tratta di annotazioni aggiunte, normalmente, allo scopo di chiarire o approfondire il significato esposto in precedenza. Così stando le cose, è lecito sostenere, piuttosto, l'equivalenza delle sigle in questione.

L'assenza di *quaestiones* – utilizzate invece nelle scuole di Bulgaro e di Graziano – non vale ad escludere (come sostiene Winroth) l'attività di insegnamento da parte di Irnerio. In una prima fase di avvicinamento alla comprensione delle fonti giustiniane la glossa dovette costituire lo strumento esegetico più semplice e normale. Solo in una seconda fase fu possibile compiere un passo ulteriore, più elaborato, che comunque presupponeva quel momento iniziale, reso possibile dal primo grande maestro dal quale trasse vita l'università di Bologna.

Nessun 'mito', nessun 'espediente artificioso' adombra davvero quegli esordi.

Andrea Padovani
Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Bologna

¹⁵ Cf. F.C. VON SAVIGNY, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*, IV, rist. Bad Homburg 1961, p. 459.

¹⁶ A. PADOVANI, *Perché chiedi il mio nome? Dio, natura e diritto nel secolo XII*, Torino 1997. Cf. anche E. SPAGNESI, 'Irnerio teologo, una riscoperta necessaria', in *Studi medievali*, s. 3, a. XLII, I (2001), pp. 325-379 e O. CAPITANI, *Medievistica e medievisti nel secondo Novecento. Ricordi, rassegne, interpretazioni*, Spoleto 2003, p. 143-148.

¹⁷ PADOVANI, 'Il titolo', cit., pp. 1093-1101. Ad esempio, la sigla "I." nel ms. Berlin, lat. 275 (ed. G. PESCATORE, *Die Glossen des Irnerius*, Greifswald 1888, p. 99 ad C. 1.18.[21]8) è "Y." nel ms. München 22, si scioglie in "Guarnerus" nelle *Quaestiones Aschaffenburgenses* [1174-79] (ed. G. FRANSEN in *Bulletin of Medieval Canon Law*, 16 [1986], p. 78, 11), diviene "Ir." nella gl. acc. *non potuerunt* (l.c.), e "Yr." in Odofredo (l.c.).

¹⁸ PESCATORE, *Die Glossen*, cit., pp. 31, 40-44; E. BESTA, *L'opera di Irnerio (contributo alla storia del diritto italiano)*, Torino 1896, I, p. 80; II, pp. VI-VII. Cf. pure G. DOLEZALEK, 'The *Lectura Codicis* of Odofredus, *recensio I*, and Jacobus Balduini', in *The Two Laws. Studies in Medieval Legal History dedicated to Stephan Kuttner*, L. MAYALI and S.A.J. TIBBETTS editors (*Studies in Medieval and Early Modern Canon Law I*), Washington 1990, p. 102. Per più estesi rinvii bibliografici, cf. CORTESE, 'Irnerio', in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit. pp. 604-605.